



## Comune di Lavagna

### **BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - LEGGE 9.12.1998 N. 431 ART. 11 E DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI 7.6.1999 - FSA 2022**

Il Comune di LAVAGNA, in attuazione dell'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.6.1999, vista la delibera della Giunta Regionale n. 915 del 21.09.2022 e n. 1260 del 16.12.2022

#### **EMANA**

il seguente bando di concorso che stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, come modificato dall'art. 2 della Legge 23.5.2014 n. 80 e smi.

#### **ARTICOLO 1 REQUISITI**

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa, regolarmente registrato e non stipulato tra parenti e affini oltre il secondo grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto di affitto deve essere intestato al richiedente o a un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza esclusiva o principale. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relative a canoni il cui importo contrattuale sia superiore a **€ 7.800,00**.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Lavagna titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25.07.2018 (Criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale



## Comune di Lavagna

pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza "O", dove è localizzato il Comune di Lavagna (€ 112.293,58);
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) valore dell'**ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi del DPCM 159/2013 smi, **non superiore a € 16.700,00=**, ovvero non superiore a € 35.000,00= ed in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25%, in ragion dell'emergenza COVID -19;
- g) ammontare del canone di locazione relativo all'anno 2022 **NON superiore a € 7.800,00=**, al netto degli oneri accessori;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare dell'onere relativo al canone di locazione per l'anno 2022 risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A) (allegato 2), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) - stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica - può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

**L'attestazione ISEE rilasciata ai sensi del decreto 159/2013 smi, in corso di validità per l'anno 2022 riguarda il nucleo familiare richiedente alla data di emanazione del bando non dovrà essere allegata alla domanda, ma la richiesta al CAAF dovrà comunque essere fatta entro la data di scadenza del bando a pena l'esclusione.**

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del sopra citato decreto;

Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione del reddito, in caso di coabitazione di più nuclei, si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

L'importo "effettivo" del canone di locazione è quello risultante da tutte le ricevute di pagamento o da documento equipollente, relativamente all'anno 2022. In caso di più contratti di locazione stipulati nell'anno 2021, relativi ad alloggi ubicati nello stesso territorio comunale o in al-



ALLEGATO 1

## Comune di Lavagna

tro comune ligure, l'importo "effettivo" sarà quello ottenuto sommando gli importi mensili dei canoni così come risultanti dai contratti e dalle relative ricevute di pagamento.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari, può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari – ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto – secondo le modalità dallo stesso ente indicate

### ARTICOLO 2 CALCOLO CONTRIBUTO TEORICO

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'annualità superiore. Il contributo teorico massimo è pari a **€ 2.800,00=**.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a **€ 300,00=**. Pertanto, saranno **ESCLUSE** le domande che daranno diritto a un contributo teorico inferiore a € 300,00= .

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione di imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico sarà ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Ove il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico sarà ridotto dell'importo erogato annualmente.

### ARTICOLO 3 MODALITA' E TERMINI

MODULO STANDARD: La domanda, corredata da fotocopie di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione per l'intero anno 2022, o documento originale equipollente, deve essere redatta unicamente su apposito allegato 2 che potrà essere ritirato presso **l'Ufficio Informazioni – piano terra del Comune, sito** in Piazza della Libertà – Palazzo Comunale – o scaricata dal sito internet: [www.comune.lavagna.ge.it](http://www.comune.lavagna.ge.it) a partire dal **16 marzo 2023 al 28 aprile 2023**.

TERMINE DI PRESENTAZIONE: La domanda potrà essere consegnata via mail all'indirizzo: [protocollo@comune.lavagna.ge.it](mailto:protocollo@comune.lavagna.ge.it) o alla pec : [postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it](mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it) o in alternativa all'Ufficio Protocollo - P.zza della Libertà – Piano terra dal giorno **16 marzo 2023 al 28 aprile 2023** dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o essere inviata a mezzo raccomandata A/R,



ALLEGATO 1

## Comune di Lavagna

con allegata una fotocopia di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data impressa nel timbro postale), **entro le ore 12:00 del 28 aprile 2023** (termine perentorio pena l'esclusione della domanda di contributo).

Il fabbisogno derivante dall'elenco definitivo degli aventi diritto, redatto ai sensi delle succitate normative, potrà essere modificato nei casi di:

- 1- Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
- 2- Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante;

A fini dell'ammissibilità a contributo, il Comune deve:

- a) verificare, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- b) sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e - nel caso di soggetti non assistiti - sospendere tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;
- c) accertare presso le anzidette strutture eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, evitando così duplicazioni contributive.

L'esclusione dall'erogazione del contributo, e/o la modifica dell'importo e la conseguente modifica dell'elenco di cui sopra, avverrà mediante comunicazione, con raccomandata a.r., all'interessato, concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti.

Nel caso in cui, dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procederà come di seguito:

- a. **canoni pagati in misura superiore**: non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. **canoni inferiori a quanto dichiarato**: si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo **art. 5** del presente bando.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Il Comune raccoglie su apposita scheda (Allegato 3) le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa.

Le domande regolarmente presentate, complete dei requisiti di accoglibilità e pervenute secondo le modalità fissate dal presente Bando saranno inserite nell'elenco definitivo comunale; l'elenco definitivo comunale è redatto in ordine alfabetico.

Qualora le risorse assegnate dovessero essere insufficienti a coprire le richieste, i contributi **massimi** riconoscibili saranno **ridotti in proporzione**.

Il Comune presenta alla Regione - utilizzando l'apposito terminale web - entro il termine perentorio di cui al successivo comma 5, la seguente documentazione: l'elenco delle domande ammesse e la richiesta complessiva di finanziamento (fabbisogno); i dati dei richiedenti necessari al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia della Regione Liguria, ai fini del monitorag-



## Comune di Lavagna

gio della condizione abitativa e del controllo delle dichiarazioni; la deliberazione recante la messa a disposizione della eventuale quota comunale, quale partecipazione finanziaria al FSA.  
5 -

### **SARANNO RESPINTE LE DOMANDE IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI :**

- spedite oltre i termini previsti;
- sottoscritte da un soggetto diverso dall'intestatario della domanda;
- prive della firma;
- prive di fotocopie del contratto/i di locazione e delle ricevute o documento originale equipollente, attestanti il totale o parziale pagamento del canone di locazione per l'anno 2022
- incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- non corredate dalla fotocopia del documento d'identità del firmatario della domanda;
- non attestanti il valore ISEE in corso di validità;
- non comprovanti la riduzione del 25% del reddito IRPEF (per i soli richiedenti in possesso di ISEE non superiore a € 35.000,00=);

Il mancato perfezionamento della domanda, su richiesta dell'Ufficio, determina l'inammissibilità della domanda medesima;

La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità dichiarate al punto o) della domanda (Allegato 2).

### **ARTICOLO 4 CONTROLLI**

Al Comune effettua:

- anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
- un campione minimo è quello formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000, 00 euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale.
- In caso di dichiarazione mendace, ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.
- Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art.4, d.lgs. n.109/1998.

E' fatta riserva di poter modificare l'elenco nel caso di accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o la modifica dell'importo e la conseguente modifica dell'elenco di cui sopra, avverrà mediante comunicazione, con raccomandata e/o pec all'interessato. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Pareti.



## Comune di Lavagna

### **ARTICOLO 5 MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE FAMILIARE**

Nel caso di intervento di mutamento della situazione familiare entro il termine ultimo di presentazione della domanda è cura e responsabilità del richiedente aggiornare la propria a Sostitutiva Unica (ISEE).

Per le finalità del contributo ed il preminente interesse pubblico ad esso sotteso in caso di decesso del firmatario l'importo del contributo spettante sarà concesso esclusivamente ai componenti del nucleo familiare come risultanti dalla domanda di partecipazione al bando che contenga a condurre l'alloggio (art 6 della Legge 392/78 - c.d. Legge dell'equo canone - regola espressamente la successione del contratto di locazione: "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente conviventi"); in caso di allontanamento del conduttore di alloggio dal territorio comunale o dall'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo, tra la data di presentazione della domanda e la data di approvazione degli elenchi degli aventi diritto, il contributo sarà devoluto a soggetto maggiorenne (in possesso dei requisiti di cui all'art. 1) che, all'atto della presentazione della domanda, risulti residente con il firmatario e che continui a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi l'importo non sarà erogato fatta salva la sopravvenuta variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale di tutti i componenti il Nucleo familiare originario.

### **ARTICOLO 6 MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA**

Allegata alla domanda dovrà essere compilata la **scheda modello B** - (Allegato 3), al fine di consentire il monitoraggio della condizione abitativa.

### **ARTICOLO 7 TRASMISSIONE INFORMAZIONI**

4 - Il Comune presenta alla Regione - utilizzando l'apposito terminale web - entro il termine perentorio di cui al successivo comma 5, la seguente documentazione:

- l'elenco delle domande ammesse e la richiesta complessiva di finanziamento (fabbisogno);
- i dati dei richiedenti necessari al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia della Regione Liguria, ai fini del monitoraggio della condizione abitativa e del controllo delle dichiarazioni;
- la deliberazione recante la messa a disposizione della eventuale quota comunale, quale partecipazione finanziaria al FSA.

### **ARTICOLO 8 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

I dati sono raccolti dal Comune di Lavagna per la seguente attività "Domanda di partecipazione al "Bando per la corresponsione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno alle locazioni - legge 9.12.1998 n. 431 art. 11 e decreto ministero lavori pubblici 7.6.1999 - Fondi Integrativi 2020".

Il Comune di Lavagna in qualità di titolare (con sede in Lavagna Piazza della Libertà 47 Tel. 0185 -3671; indirizzo mail [protocollo@comune.lavagna.ge.it](mailto:protocollo@comune.lavagna.ge.it), casella di posta elettronica certi-



ALLEGATO 1

## Comune di Lavagna

ficata (Pec): [postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it](mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di formazione di particolare interesse per la loro attività. Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant'altro richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti in campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatoria pena di irricevibilità), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Lavagna, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Lavagna o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs n. 33/213 – testo unico in materia di trasparenza amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt 15 e ss del RGDP). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati del Comune di Lavagna (DPO-RPD) Studio Sigaudò – Via Santa Croce 40, 10024 Moncalieri (TO), Dott. Roberto Trincherò – [studiosigaudò@pec.studiosigaudò.com](mailto:studiosigaudò@pec.studiosigaudò.com)

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186 Roma, quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

*dalla Residenza Municipale li,*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI  
DOTT. Fabio Terrile